

ATTO DI RICORSO PER CASSAZIONE

con istanza di pronta assegnazione al Requirente e con anticipato consenso
all'abbreviazione dei termini per l'udienza di trattazione

proposto dagli avv.ti Sandro Furfaro (Foro di Locri) e Filippo Giunchedi (Foro di Bologna) – nomine pregresse – nell'interesse di **BARBARO FRANCESCO**, nato a Platì il 3 maggio 1927, avverso l'ordinanza n. **2016/1833** del **Tribunale di Sorveglianza di Bologna**, resa il 5 luglio 2016, depositata in Cancelleria l' 11 luglio 2016 (notificata ai sottoscritti difensori il 12 luglio 2016), nel procedimento n. SIUS 2016/630 – TDS Bologna che ha rigettato l'istanza finalizzata alla concessione della detenzione domiciliare (art. 47 *ter*, comma 1, lett. *c*, ord. penit.), del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare (art. 47 *ter*, comma 1 *ter*, ord. penit.) o del differimento della pena facoltativo per grave infermità (art. 147, comma 1, n. 2, c.p.).

Il ricorso è proposto per vizio di motivazione e nello specifico per mancanza della stessa tanto in riferimento all'assenza di un percorso logico che dia conto delle ragioni della decisione, quanto per non aver offerto risposta, neanche implicitamente, alle deduzioni della difesa, concentrate nelle note ritualmente depositate il 29 giugno 2016 (che per comodità di Coloro che leggono si allegano *sub* 1).

* * * * *

Le necessarie (breve) premesse conoscitive

Mediante istanza presentata originariamente al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia per la decisione iterinale *ex art.* 684, comma 2, c.p.p. Barbaro

Francesco, classe 1927, chiedeva, in ragione del suo *status* di salute la concessione della detenzione o il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna con l'ordinanza impugnata, ripercorrendo le ragioni poste a fondamento della decisione del Magistrato di Sorveglianza, circa le condizioni di salute del detenuto, ha ritenuto asseverare:

a) le conclusioni della Direzione sanitaria del carcere di Parma posto che il Barbaro «viene curato e monitorato presso l'Istituto penitenziario, dotato di S.A.I., con ricorso ai ricoveri ai sensi dell'art. 11 L.P. in caso di necessità, con possibilità di rivalutare la situazione qualora risultino necessarie terapie incompatibili con la carcerazione» (pag. 3 ord. impugn.), senza motivare quanto asserito dal consulente prof. Fortuni nella relazione depositata unitamente alle predette note;

b) nonché, in riferimento alla pericolosità sociale, le informative degli organi competenti, dando atto dell'attualità della stessa, senza considerare le controdeduzioni alle stesse mosse con le note depositate dalla difesa il 29 giugno e, soprattutto, l'assenza di collegamenti ritenuta con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila di disapplicazione del regime carcerario differenziato per assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Vizio di motivazione per mancanza della stessa in riferimento tanto al percorso logico seguito quanto alle deduzioni difensive (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p. in riferimento agli artt. 111, comma 6, Cost. e 125 c.p.p.)

1. Come spiegato nella premessa e, soprattutto, come si evince dalla lettura dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, l'opzione per una tesi (quella dei sanitari del carcere per i profili di salute e degli organi di polizia per la pericolosità) rispetto ad altra (quella secondo cui è contrario prima di tutto a umanità e al fine risocializzante permettere ad un soggetto come il Barbaro di scontare la pena in assenza di una sua consapevolezza e quella relativa

all'assenza di pericolosità sociale) non è sorretta da un percorso logico.

I giudici della sorveglianza, dopo aver dato conto della articolata consulenza del prof. Fortuni nella quale emerge come il Barbaro sia *«affetto da un gravissimo quadro clinico neuropsichico profondamente invalidante e rapidamente ingravescente che di fatto lo rende assolutamente inidoneo al regime carcerario cui è sottoposto»* (pag. 9 Parere *pro-veritate* prof. Fortuni allegato alle note depositate il 29 giugno 2016), sulla scorta di una serie di elementi costituiti: i) dall'età (soggetto prossimo ai novant'anni di età); ii) dall'essere affetto *«da quella che sembra essere una gravissima “demenza senile” (termine assai generico e impreciso per mancanza di approfondimenti clinici e strumentali) che lo rende totalmente disorientato nel tempo e nello spazio, con vastissime lacune mnestiche sia per quanto riguarda la memoria a lungo che a breve termine»* (pag. 9 Parere); iii) dalla totale inerzia della struttura penitenziaria nel trattare il detenuto (pag. 9 Parere) con la conseguenza che *«in questi lunghi mesi trascorsi senza alcun approfondimento medico, il quadro neuro psichico ha avuto un gravissimo peggioramento, se è vero come è vero, che dagli iniziali sintomi individuati dallo psicologo il 29 settembre 2015 si è giunti, come ho potuto personalmente constatare durante la visita che ho svolto, all'impossibilità durante il colloquio di entrare in contatto in modo proficuo con il Sig. Barbaro»* (così il Parere a pag. 10 e seg.); iv) dalla circostanza che *«la detenzione in ambiente carcerario cui è sottoposto il Sig. Francesco Barbaro non consent[er] le minime cure dovute al paziente. Basti pensare che dal settembre 2015 ad oggi, e cioè a distanza di dieci mesi circa dal rilevamento dei primi sintomi e segni, non è stato neppure intrapreso e tanto meno concluso il semplice iter diagnostico che avrebbe potuto portare ad una diagnosi della causa del quadro neuro-psichico e ancor meno si è potuto porre in essere l'eventuale tentativo, se non di migliorarlo, per lo meno di rallentarne con le eventuali cure quella che pare essere ormai una rapidamente infausta evoluzione»* (pag. 11 Parere).

Il Tribunale, invece, a fronte di un quadro così dettagliato non ha neppure

spiegato come e perché tale valutazione non fosse degna di nota (limitandosi a riportare i passaggi evidenziati alle pagg. 1 e 2 delle note difensive), piegandosi, immotivatamente, alle conclusioni pervenute dalla Direzione sanitaria del carcere secondo cui, come visto, le condizioni psicofisiche del detenuto sono compatibili con la carcerazione, potendosi in caso di necessità ricorrere ai presidi ospedalieri esterni così come prevede l'art. 11 ord. penit.

2. Quanto alla pericolosità sociale nelle deduzioni difensive (sempre nella nota del 29 giugno scorso alla quale si rimanda per un quadro esaustivo) si evidenziava l'assenza di attualità della stessa così come emergente dalle informative riprodotte, peraltro in modo confuso e affastellato, la mera biografia delinquenziale del Barbaro.

Più nello specifico ci si soffermava sull'episodio riportato dalla relazione della Regione Carabinieri Calabria - Gruppo di Locri che attesterebbe *«l'enorme considerazione nella quale viene tuttora, nonostante la sua lunga permanenza in carcere»* (pag. 4 Relazione 25.5.2015) poiché il ricorrente *«sarebbe stato “contattato” in carcere da suo genero Pelle Giuseppe [...], affinché, in particolare, “intercedesse personalmente per la fine della faida”»*, intesa come quella tra le cosche di San Luca, alla quale ha posto fine l'operazione “Fehida” del 2007.

Nelle note di sottolineava un dato oggettivo costituito dal fattore tempo in quanto il colloquio risale al 27 febbraio 2007, sancendone l'assenza di attualità anche per le attuali condizioni di salute, soprattutto psichica, del Barbaro, incapace – come emerge dalla relazione medico-legale – di rapportarsi con il mondo esterno.

Del tutto omesso, poi, un aspetto dirimente, tale da suggellare l'assenza di pericolosità del Barbaro, posto che l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (e la relativa capacità di instaurarli) è stata sancita da una decisione oramai irrevocabile del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila che con

provvedimento del 12 febbraio 2002 (allegato alle note anzidette) ha disapplicato il regime carcerario differenziato *ex art. 41 bis*, comma 2, ord. penit. al detenuto, senza mai più ripristinarlo.

A fronte di ciò il Tribunale ha semplicemente argomentato come la tipologia dei reati non richieda un fisico prestante che il Barbaro, così come qualsiasi altro novantenne, non possiede.

3. In prospettiva di metodo il Tribunale di Sorveglianza si è diffuso in una motivazione piegatasi in assenza di un supporto logico ad una tesi che non è stata in grado di offrire risposta alle specifiche e articolate critiche mosse con le note difensive a confutazione dei risultati delle informative.

Al proposito giova ricordare che per mancanza di motivazione deve intendersi non tanto la sua assenza grafica, bensì l'inesistenza di un discorso giustificativo il quale può riguardare l'apparato argomentativo che supporta la decisione nel suo complesso (mancanza totale), oppure il discorso che giustifica singoli punti decisivi (incompletezza rispetto al *thema decidendum*) o quello che supporta la scelta del materiale probatorio. Il vizio si ravvisa, in coerenza con il sistema, quando il discorso giustificativo sia del tutto avulso o dissociato dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa dell'assunto, vale a dire in tutti i casi nei quali il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente.

Più specificamente risulta viziata per mancanza di motivazione la decisione che contenga argomentazioni prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di gravame e dotate del requisito della decisività; pertanto, al fine di individuare la carenza di motivazione, non è sufficiente il semplice esame del testo del provvedimento im-

pugnato e, quindi, lo sviluppo logico delle argomentazioni in esso enunciate, ma è, altresì, indispensabile un raffronto fra il testo della decisione impugnata dinanzi alla Corte di cassazione ed i motivi proposti contro il provvedimento con questi impugnato. Il giudice, pertanto, deve – o, nel caso di specie, doveva – dare conto degli specifici motivi di impugnazione e argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di questi (Cass., Sez. VI, 20 aprile 2005, Aglieri, in *Mass. uff.*, n. 233082). Aspetto questo che, in concreto, è stato eluso dal Tribunale felsineo il quale si è semplicemente limitato a dare atto della relazione medico-legale del prof. Fortuni, mentre alcun riferimento è stato fatto ai profili di critica tanto sul piano logico che in riferimento all'ordinanza disapplicativa del regime *ex art. 41-bis* ord. penit.

Di recente – seppur in riferimento al giudizio di cognizione, ma nulla osta all'applicazione del principio anche alla peculiare materia che ci occupa – si è sottolineata la sussistenza del vizio di omessa motivazione quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Cass., Sez. V, 13 dicembre 2013, Dall'Agnola, in *Mass. uff.*, n. 257967).

Sono queste le considerazioni per cui si confida nell'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.

Deleghiamo al deposito del ricorso la dott.ssa Roberta Rispoli.

avv. Sandro Furfaro

avv. prof. Filippo Giunchedi